



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 20 gennaio 2014 (27.01)
(OR. en)**

5224/14

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0260 (COD)**

**CODEC 64
DENLEG 4
AGRI 12
ENV 22
SAN 12
PE 13**

NOTA INFORMATIVA

del: Segretariato generale
al: Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 13-16 gennaio 2014)

I. INTRODUZIONE

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare ha presentato 16 emendamenti (emendamenti 1-16) alla proposta di direttiva. Inoltre:

- i gruppi politici ECR, ALDE e PPE hanno presentato quattro emendamenti (emendamenti 17-20), e
- il gruppo politico Verts/ALE ha presentato quattro emendamenti (emendamenti 21-24).

II. DISCUSSIONE

La relatrice, Julie GIRLING (ECR - UK), ha aperto la discussione svoltasi il 14 gennaio 2014 e:

- ha rammentato la sentenza della Corte di giustizia del settembre 2009, emessa a seguito della scoperta nel miele di polline proveniente da granoturco geneticamente modificato, la quale statuisce che il polline è un ingrediente del miele. La relatrice esprime il suo disaccordo con tale sentenza, dichiarando che il polline non è ovviamente un ingrediente. È presente nel miele in ragione dell'attività delle api e non è aggiunto deliberatamente dagli apicoltori, ai quali non è permesso aggiungere nulla al miele. Definire il polline un ingrediente lederebbe la reputazione del miele implicando che il processo per la sua produzione non è completamente naturale;
- ha dichiarato che i prodotti che contengono ingredienti devono recare un'etichetta che elenca tali ingredienti. Se il polline venisse definito ingrediente, il miele necessiterebbe di un'etichetta recante la lista degli ingredienti, ma un'etichetta recante semplicemente la dicitura "Ingredienti: miele, polline" non fornirebbe ai consumatori alcuna informazione aggiuntiva creando al contempo obblighi di etichettatura non necessari;
- ha ricordato che la Commissione ha ritenuto necessario presentare una proposta per chiarire la definizione di polline come componente. Ha inoltre sostenuto questa proposta fin dall'inizio, come la maggior parte dei governi degli Stati membri, ma ha agito in tal senso solo dopo aver precedentemente e di persona verificato e avuto conferma che il polline non è sicuramente un ingrediente del miele;
- ha fatto notare che, qualora il polline continuasse a essere considerato come componente, non occorrerebbe indicare in un'etichetta la presenza nel miele di eventuale polline GM. Secondo il regolamento concernente gli organismi geneticamente modificati, soltanto un contenuto GM superiore allo 0,9% deve essere indicato in etichetta, mentre il polline costituisce soltanto lo 0,5% del miele. Tuttavia, se il polline venisse considerato un ingrediente, la soglia dello 0,9% dovrebbe quindi applicarsi al totale del polline piuttosto che al totale del miele. Si dovrebbe quindi procedere ad analizzare il contenuto GM del polline e, laddove esso eccedesse lo 0,9%, etichettarlo come tale;
- ha dichiarato che alcuni membri del Parlamento europeo desiderano che il polline sia considerato un ingrediente al fine di ottenere un successo di poco conto nella campagna che stanno conducendo contro gli OGM, ma che sarebbero i produttori di miele, che subirebbero danni collaterali, a farne le spese;

- ha respinto l'argomentazione relativa all'interesse dei consumatori sulla trasparenza circa il contenuto GM degli alimenti. Affermare che il polline è un ingrediente significherebbe mentire. Se si indica in etichetta il polline GM, i consumatori riceveranno informazioni contraddittorie circa il contenuto GM rispetto ad altri alimenti. La soglia di etichettatura dello 0,9% deve applicarsi a tutti gli alimenti, oppure a nessuno. Far sì che il miele rappresenti un'eccezione, imponendo di indicare in etichetta un contenuto GM al di sotto della soglia, non farebbe altro che confondere i consumatori;
- ha fatto presente che la mancata adozione della proposta della Commissione costringerebbe i produttori di miele ad analizzare il contenuto GM del miele da loro prodotto e che taluni di essi sarebbero costretti a etichettarlo qualora contenesse polline GM. I piccoli produttori sarebbero i più colpiti dagli obblighi in materia di analisi del contenuto. Il dipartimento tematico dello stesso Parlamento ha appurato che il costo di ciascuna analisi ammonterebbe a 94 EUR per partita, il che danneggerebbe molti piccoli produttori, nonché
- ha esortato a trovare una soluzione basata sulla realtà di fatto, che non costringa i piccoli produttori a chiudere l'attività, che metta fine ad anni di incertezza giuridica e che consenta agli apicoltori europei di concentrarsi sulla produzione di miele di alta qualità.

Il Commissario BORG:

- ha dichiarato che il polline è una componente naturale del miele, non un additivo o un ingrediente. Il miele in sé è un prodotto naturale di base, non trasformato. Il polline è presente nel miele indipendentemente dall'operato degli apicoltori, che non hanno alcun controllo sulla presenza di polline nel prodotto finale;
- ha rammentato che gli standard internazionali del Codex Alimentarius sanciscono che nessun ingrediente può essere aggiunto al miele;
- ha appoggiato l'appello della relatrice al Parlamento di non far sì che la proposta della Commissione si riduca ad una questione tra chi è favorevole e chi contrario agli OGM;
- ha dichiarato che la proposta della Commissione non altera la conclusione della Corte di continuare ad applicare la normativa sugli OGM laddove si registrasse la presenza di polline GM nel miele. Il polline GM nel miele deve essere autorizzato conformemente al regolamento relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati prima di essere immesso sul mercato;
- ha dichiarato che i consumatori sarebbero informati della presenza di materiale GM nel miele con modalità identiche a quelle di qualsiasi altro prodotto alimentare. Verrebbero rispettate le medesime norme di etichettatura (ovvero l'obbligo di indicare in un'etichetta la presenza di una quantità accidentale superiore allo 0,9% di materiale GM per ingrediente) che si applicano a qualsiasi altro genere alimentare (compresi gli alimenti biologici);

- ha rammentato che la Commissione aveva proposto atti delegati per modificare soltanto le parti degli allegati che non contengono elementi essenziali. Ha quindi esortato il Parlamento a non revocare la delega concessa alla Commissione esistente ai sensi della direttiva 2001/110, e
- ha sollecitato un accordo in prima lettura che risolva la questione in modo soddisfacente sia per i produttori di miele che per i consumatori.

Intervenendo a nome del gruppo politico PPE, Alojz PETERLE (PPE - SI):

- ha sottolineato l'importanza di informare adeguatamente i consumatori e che ciò influenzerebbe i metodi di produzione, e
- per evitare costi non necessari ai piccoli produttori, ha appoggiato la proposta relativa alla creazione di un registro delle aree dove sono presenti OGM. Il miele prodotto al di fuori di dette aree non sarebbe oggetto di analisi.

Intervenendo a nome del gruppo politico S&D, Csaba TABAJDI (S&D - HU):

- ha sostenuto che né la sentenza della Corte né la proposta della Commissione rappresentano una soluzione per gli apicoltori europei. La soluzione consiste in una modifica adottata dalla commissione in base alla quale il miele è una sostanza naturale e dovrebbe pertanto essere esentato dagli obblighi previsti da determinati regolamenti che si applicano ad altri prodotti, e
- ha dichiarato che i consumatori auspicano di sapere se il miele contenga o meno polline GM e se il miele sia prodotto o meno nell'UE. Il miele contenente polline GM dovrebbe essere etichettato. La Commissione non ha saputo proporre una soluzione definitiva alla questione poiché ha proposto di non fornire in etichetta alcun tipo di informazione ai consumatori. Non si dovrebbe eludere la questione. La normativa dovrebbe imporre obblighi di etichettatura equi e paritari a tutti i produttori, si trovino essi nell'UE o in Cina, Canada o altrove.

Intervenendo a nome del gruppo politico ALDE, Britta REIMERS (ALDE - DE):

- ha sostenuto l'orientamento della relatrice sul polline GM. Il polline è una componente, non un ingrediente, e
- ha sottolineato la necessità di non creare incertezza. Qualora si decidesse di introdurre un obbligo di etichettatura per il miele che può contenere polline GM, altri generi alimentari che possono contenerne a loro volta dovrebbero quindi essere etichettati (ad esempio, lo yogurt).

Intervenendo a nome del gruppo politico Verts/ALE, Bart STAES (Verts/ALE - BE):

- si è dichiarato in disaccordo sia con la relatrice che con la Commissione e più in sintonia con la posizione del collega Peterle;
- concorda con la sentenza della Corte secondo cui il polline è un ingrediente;
- ha sostenuto che la presenza di contenuto GM dovrebbe essere indicata in etichetta ma senza necessariamente imporre obblighi di etichettatura degli ingredienti stessi, e
- ha dichiarato che non è in caso che tutto il miele venga sottoposto ad analisi per individuare ingredienti GM, o che siano sostenuti costi aggiuntivi. La sentenza è già in vigore. Ha inoltre citato la regolamentazione attualmente in vigore in Germania.

Intervenendo a nome del gruppo politico ECR, Janusz WOJCIECHOWSKI (ECR - PL), ha sostenuto la relatrice per quanto concerne gli ingredienti GM.

Renate SOMMER (PPE - DE):

- ha sostenuto la relatrice;
- ha dichiarato che il polline non è un ingrediente in quanto non è aggiunto dall'uomo;
- ha affermato che è privo di senso insinuare che il miele contenente polline GM non sia adatto al consumo, e
- ha messo in guardia circa il rischio che un'eccessiva regolamentazione comporti un aumento dei costi, renda il miele un prodotto di lusso e faccia aumentare le importazioni di miele da paesi terzi.

Kriton ARSENIS (S&D - GR) ha domandato l'etichettatura del miele contenente polline GM.

Chris DAVIES (ALDE - UK):

- ha dichiarato che il vero oggetto del dibattito erano le opinioni personali sugli OGM e lo sfruttamento della normativa proposta per ottenere un vantaggio finanziario sui concorrenti;
- ha riconosciuto che alcuni ritenevano che fossero in discussione importanti questioni di principio, ma ha dichiarato che i principi cominciano a sembrare ridicoli quando misurati in tale maniera;

- ha scherzato sul fatto che, se il polline è un ingrediente del miele, non può che essere aggiunto artificialmente, e che l'indice accusatorio per questo dovrebbe essere puntato contro le api. Il messaggio dei Verdi è che "si tratta di api cattive, di api criminali, che contaminano deliberatamente il miele con un ingrediente pericoloso". L'autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha affermato che il polline è assolutamente innocuo, a prescindere dal fatto che provenga o meno da OGM. Si tratta quindi di "api buone che fanno un buon lavoro e i Verdi dovrebbero lasciarle in pace".

James NICHOLSON (ECR - UK):

- si è rammaricato del fatto che la commissione non abbia sostenuto l'"assolutamente sensata e altamente encomiabile" relazione della relatrice;
- ha rammentato che l'industria dell'apicoltura sta affrontando molte sfide e che, per salvarla, è necessario sostenere la proposta della Commissione e gli emendamenti che designano il polline una componente del miele;
- ha fatto notare che la Commissione ha presentato emendamenti che prevederebbero un'etichetta recante gli ingredienti, e che informerebbero i consumatori delle aggiunte fatte al miele. Ciò sarebbe inutile e confonderebbe i consumatori, e
- ha sostenuto che i produttori di miele europei dovrebbero essere in grado di sfruttare al massimo il mercato interno dell'UE e non dovrebbero essere ostacolati da una disputa semantica tra le Istituzioni dell'UE.

Sophie AUCONIE (PPE - FR), Jolanta HIBNER (PPE - PL), Christa KLAß (PPE - DE), Horst SCHNELLHARDT (PPE - DE), Françoise GROSSETÊTE (PPE - FR), Astrid LULLING (PPE - LU) e Izaskun BILBAO BARANDICA (ALDE - ES) hanno sostenuto tutti che il polline non è un ingrediente.

HIBNER ha inoltre lanciato un appello affinché i fondi per la ricerca siano destinati alle reali sfide che gli apicoltori stanno affrontando, non all'analisi del contenuto GM del polline.

Tonino PICULA (S&D - CR) ha sostenuto che il miele dovrebbe essere prodotto secondo metodi naturali e in un ambiente privo di OGM.

Erik BÁNKI (PPE - HU) ha dichiarato che i cittadini hanno il diritto di sapere, mediante etichetta, se il miele contiene polline GM.

Il Commissario BORG ha nuovamente ripreso la parola e:

- ha dichiarato che è fuori discussione che la presenza di OGM non autorizzati sia consentita nella catena alimentare. Esiste già, e resterà in vigore, una normativa intesa ad evitare che ciò si verifichi;
- ha fatto notare che la soglia dello 0,9% si applica alla presenza accidentale di OGM e che laddove essa non fosse accidentale, tale soglia è pari a zero;
- ha confermato la convinzione della Commissione, e della maggior parte dei partecipanti alla discussione, che il polline è una componente naturale del miele. Gli apicoltori sostengono il medesimo concetto. È sbagliato l'aver prima deciso il tipo di etichettatura desiderata e poi l'aver lavorato a ritroso per concludere che il polline è un ingrediente;
- ha ricordato che la Corte aveva osservato che non esiste nel diritto alcuna disposizione in materia di definizione del polline come ingrediente o come componente. La Corte aveva quindi deciso, in assenza di una norma, che nella sua opinione il polline è un ingrediente e non una componente (sebbene il Codex Alimentarius indichi il contrario). Tuttavia, ciò non impedisce al Parlamento di affermare che, secondo le leggi della natura, il polline è una componente e non un ingrediente. Chiarire la norma e colmare una lacuna non pregiudica la sentenza della Corte. Il compito di legiferare spetta al legislatore e non alla Corte;
- ha dichiarato che un'autorizzazione per il polline GM è già prevista e che ciò varrà anche in futuro. Non vi sono cambiamenti a tale riguardo. Le norme di etichettatura ordinarie continuerebbero ad essere applicate, esattamente come lo sono adesso. Il polline GM non autorizzato continuerà a non essere consentito, nonché
- ha ribadito il suo appello per un accordo in prima lettura, già durante la presidenza greca.

La relatrice ha nuovamente preso la parola e:

- ha concluso che la discussione verte sugli OGM e sull'etichettatura nonostante la relazione non riguardi detti argomenti;
- ha messo in risalto la conclusione del Commissario che a tutti i generi alimentari, compreso il miele, si applica una soglia di OGM accidentali dello 0,9%. I membri del Parlamento europeo che mirano ad identificare il miele come qualcosa di eccezionale dovrebbero essere molto chiari circa le loro motivazioni e circa il possibile impatto sull'industria del miele;

- ha fatto notare che l'emendamento della commissione cosiddetto "dei dieci chilometri" suggerisce alla Commissione di prendere in esame la distanza di dieci chilometri, ma ha sottolineato il fatto che esso non fornisce alcuna garanzia in merito a tale distanza e che non vi è alcuno strumento per garantirla in assoluto;
- si è detta turbata della propensione di alcuni suoi colleghi ad accettare la sentenza della Corte solo perché è stata emessa dalla Corte stessa. Così come la Corte, anche il Parlamento e il Consiglio, in qualità di colegislatori, hanno una funzione molto importante, ossia quella di riesaminare come la normativa si articoli sulla base delle opinioni della Corte, e
- ha sottolineato il fatto che l'oggetto della proposta di direttiva sono gli alimenti, non gli OGM.

III. VOTAZIONE

Nella votazione svoltasi il 15 gennaio 2014, il Parlamento ha adottato quattordici emendamenti (emendamenti 2, 6-8, 12-20 e 23). Il testo della proposta della Commissione, modificato di conseguenza, è allegato alla presente nota.

La votazione della risoluzione legislativa è stata rimandata a una sessione successiva e non si è pertanto conclusa la prima lettura. La questione è stata invece rinviata alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento interno del Parlamento europeo.

Miele *I**

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 15 gennaio 2014, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele (COM(2012)0530 – C7-0304/2012 – 2012/0260(COD))¹

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura):

Emendamento 17

Proposta di direttiva Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Secondo la sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, nella causa C-44209⁸, il polline presente nel miele va considerato un ingrediente ai sensi della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità⁹. La sentenza della Corte è basata sulla considerazione che secondo i fatti presentati l'esistenza del polline nel miele è dovuta principalmente alla centrifugazione effettuata dagli apicoltori ai fini della raccolta del miele. Tuttavia, il polline entra nell'alveare solo grazie all'attività delle api ed è presente per natura nel miele, indipendentemente dal fatto che l'apicoltore estragga o meno il miele mediante la centrifugazione. È quindi opportuno specificare, fatta salva l'applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati¹⁰ al polline

Emendamento

(1) La direttiva 2001/110/CE¹ definisce il miele come la sostanza dolce naturale prodotta dalle api. Il miele è essenzialmente composto da diversi zuccheri, soprattutto da fruttosio e glucosio, nonché da altre sostanze quali acidi organici, enzimi e particelle solide provenienti dalla raccolta del miele. La direttiva 2001/110/CE preserva il carattere naturale del miele limitando l'intervento umano che potrebbe alterarne la composizione. In particolare, la direttiva proibisce l'aggiunta di qualsivoglia ingrediente alimentare al miele, compresi gli additivi alimentari, e qualunque altra aggiunta che non sia di miele. Analogamente, la direttiva proibisce l'eliminazione di qualunque componente specifica del miele, incluso il polline, a meno che non sia inevitabile nel corso dell'estrazione di sostanze estranee. Tali requisiti sono conformi alla norma del Codex Alimentarius per il miele.

¹ La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0440/2013).

geneticamente modificato presente nel miele, che il polline è una componente del miele, il quale è una sostanza naturale senza ingredienti, e non un ingrediente ai sensi della direttiva 2000/13/CE. Pertanto, occorre modificare di conseguenza la direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001 concernente il miele¹¹.

¹¹ GU L 10 del 12.1.2002, pag. 47.

¹ GU L 10 del 12.1.2002, pag. 47.

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) Al fine di tener conto della crescente sensibilità dei consumatori in merito alla presenza di organismi geneticamente modificati negli alimenti e del loro diritto di esserne informati, e a norma del regolamento (UE) n. 1169/2011, è opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2001/110/CE del Consiglio.

** Direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 47).*

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 ter) Il polline fa parte dei criteri di composizione del miele di cui alla direttiva 2001/110/CE. Le prove disponibili, inclusi i dati empirici e scientifici, confermano che le api da miele sono all'origine della presenza di polline nel miele. I granuli pollinici cadono nel nettare raccolto dalle api da miele. Il

nettare raccolto nell'alveare e contenente granuli pollinici è trasformato in miele dalle api. Stando ai dati disponibili, il polline aggiuntivo nel miele può provenire dal polline sui peli delle api, dal polline nell'aria all'interno dell'alveare e dal polline immagazzinato dalle api in celle che possono aprirsi accidentalmente durante l'estrazione del miele da parte degli operatori. Ne consegue che il polline entra nell'alveare grazie all'attività delle api ed è presente per natura nel miele, indipendentemente dal fatto che gli operatori estraggano o meno il miele. Inoltre, non vi è alcuna ulteriore aggiunta intenzionale di polline nel miele da parte degli operatori, dal momento che un'aggiunta siffatta è vietata dalla direttiva 2001/110/CE.

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Considerando 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 quater) Il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ definisce "ingrediente" qualunque sostanza utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma modificata. Questa definizione implica un uso intenzionale di una sostanza nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento. Tenendo conto del carattere naturale del miele e in particolare dell'origine naturale della presenza di componenti specifiche del miele, incluso il polline, è necessario chiarire che il polline e qualsiasi altra componente specifica del miele non vanno considerati "ingredienti" del miele ai sensi del regolamento (UE) n. 1169/2011.

¹ Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 quinquies) Dal momento che il miele è un prodotto naturale, esso dovrebbe essere esentato dall'obbligo di recare un elenco degli ingredienti.

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Considerando 1 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 sexies) È opportuno che le misure di coesistenza a livello degli Stati membri introdotte ai sensi dell'articolo 26 bis della direttiva 2001/18/CE garantiscano che le analisi standard del miele non siano necessarie, tra l'altro fissando requisiti in materia di distanze minime.

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Gli allegati della direttiva 2001/110/CE contengono elementi tecnici che dovranno essere adattati o aggiornati per tenere conto dell'evoluzione delle norme internazionali pertinenti. Detta direttiva non conferisce alla Commissione competenze adeguate che le consentano di adattare o di aggiornare rapidamente tali allegati per tenere conto dell'evoluzione

soppresso

delle norme internazionali. Ai fini dell'applicazione coerente della direttiva 2001/110/CE, occorre quindi conferire alla Commissioni anche il potere di adattare o aggiornare gli allegati di tale direttiva, al fine di tenere conto non solo del progresso tecnico ma anche dell'evoluzione delle norme internazionali.

Emendamento 8

Proposta di direttiva

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Al fine di tener conto del progresso tecnico e, se del caso, dell'evoluzione delle norme internazionali, è pertanto opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti in conformità all'articolo 290 del trattato, per adattare o aggiornare le caratteristiche tecniche relative alle descrizioni e definizioni dei prodotti negli allegati della direttiva 2001/110/CE.

soppresso

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2001/110/CE

Articolo 2 – punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Il polline, essendo una componente naturale specifica del miele, non va considerato un ingrediente, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2000/13/CE, dei prodotti di cui all'allegato 1 di tale direttiva.

5. il polline, essendo una componente naturale specifica del miele, non va considerato un ingrediente, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1169/2011, dei prodotti di cui all'allegato 1 della presente direttiva.

Emendamento 12

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2001/110/CE

Articolo 6

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 6

soppresso

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 6 bis, per modificare le caratteristiche tecniche connesse alle denominazioni, descrizioni e definizioni dei prodotti dell'allegato I e ai criteri di composizione del miele di cui all'allegato II, al fine di tener conto del progresso tecnico e, se del caso, dell'evoluzione delle norme internazionali pertinenti.

Emendamento 13

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2001/110/CE

Articolo 6 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui **agli articoli 4 e 6** è conferito alla Commissione per un periodo **indeterminato a partire dal (...)**.
(Publications Office is to fill in the date of entry into force of this amending Act).

2. Il potere di adottare atti delegati di cui **all'articolo 4** è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni a decorrere da ...***. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

*** GU - Inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa.**

Emendamento 14

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2001/110/CE

Articolo 6 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La delega **della competenza** di cui **agli articoli 4 e 6** può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega **dei poteri specificati nella** decisione **medesima. Essa si applica a partire** dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi **indicata**. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento

3. La delega **di potere** di cui **all'articolo 4** può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega **di potere ivi specificata. Gli effetti della** decisione **decorrono** dal giorno successivo alla pubblicazione **della decisione** nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi **specificata**. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento 15

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2001/110/CE

Articolo 6 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. **Un** atto delegato adottato a norma **degli articoli 4 e 6** entra in vigore solo se il Parlamento europeo **o** il Consiglio **non** hanno sollevato obiezioni entro **un** termine di due mesi dalla data **di notifica di tale atto al Parlamento europeo e al Consiglio** o se, prima della scadenza di **questo** termine, il Parlamento europeo **e** il Consiglio hanno **entrambi** informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento

5. **L'**atto delegato adottato ai sensi **dell'articolo 4** entra in vigore solo se **né** il Parlamento europeo **né** il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro **il** termine di due mesi dalla data **in cui esso è stato loro notificato** o se, prima della scadenza di **tale** termine, **sia** il Parlamento europeo **che** il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 16

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1, punto 1, entro **il [insert date]**. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Emendamento

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1, punto 1, entro ... *. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

*** GU: inserire la data: 12 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva modificativa.**